

STATUTO

**LAVORAREA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ENUNCIABILE ANCHE
"LAVORAREA SOC. COOP.
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOBBIO PC VIA PALMIRO
TOGLIATTI 12
Numero REA: PC - 174196
Codice fiscale: 01575470339
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 30/18 di repertorio

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione).

1.1 - E' costituita, ai sensi della L. 381/1991, la Società cooperativa denominata

"LAVORAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

enunciabile anche **"LAVORAREA SOC. COOP. SOCIALE"**.

1.2 - La società ha sede in Bobbio (PC).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie e, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

1.3 - Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di società cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

- le disposizioni delle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

- per quanto non previsto dagli artt. 2511 e ss c.c., ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

1.4. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 2 (Durata).

2.1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Definizione dello scopo e attività mutualistica).

3.1. La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori

condizioni economiche, sociali e professionali. -----

3.2. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. -----

3.3. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. -----

Art. 4 (Mutualità prevalente). -----

4.1. La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. -----

4.2. La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci. -----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). -----

Art. 5 (Informazioni relative alla gestione mutualistica). -----

5.1. Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: -----

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale; -----

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse; -----

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società; -
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art. 6 (Oggetto sociale).

6.1. La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione dei seguenti lavori: -

1) assistenza a domicilio, presso ospedali, case di cura, presidi sanitari, case di riposo ed ogni altro luogo ove ciò si rende necessario, agli anziani, all'infanzia, ai malati, agli invalidi ed ai portatori di handicap; -

2) offrire servizi domestici e familiari che integrino le possibilità sociali delle persone e delle famiglie; -

3) organizzare attività ricreative e turistiche e soggiorni estivi e invernali; -

4) formazione professionale dei soci e non soci tramite apposite iniziative utili ad elevare le qualità delle prestazioni che si intendono fornire; -

5) attività di giardinaggio, gestione, manutenzione ed organizzazione di spazi a verde pubblici e privati; attività di pulizia e taglio di boschi e lavori di forestazione in genere ivi compresa la realizzazione di gabbioni, briglie, strade interpoderali, sistemazione idrogeologica etc.; gestione di attività di igiene ambientale ed attività ad essa correlate; -

6) prestazioni di macchine agricole ed operatrici per conto terzi; lavori di supporto alle aziende agricole (quali ad esempio la messa a dimora di piantine, la raccolta di prodotti, la potatura, lo sfalcio etc.); -

7) attività di facchinaggio e manovalanza in genere, compresi piccoli trasporti, autotrasporti di merci e/o persone per conto terzi; -

8) presa e consegna di plichi e pacchi; -

9) confezionamento in genere in locali propri o presso terzi; -

10) produzione e assemblaggio di componenti per l'artigianato e l'industria; lavorazione della pietra, del ferro e del legno con eventuale vendita dei prodotti ottenuti; -

11) pulizia di locali pubblici e privati di ogni specie e con ogni mezzo; -

12) gestione ed organizzazione di meetings, fiere, convegni, congressi, mostre e manifestazioni di ogni tipo; -

13) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, costruzione di immobili o parti di essi di ogni tipologia; piccoli lavori di manutenzione in genere; -

14) interventi di realizzazione, manutenzione e salvaguardia delle opere di presidio del territorio; realizzazione di strade, acquedotti, fognature, impianti di depurazione acque, piscine, impianti elettrici e di illuminazione, etc.; -

15) realizzazione e monitoraggio impianti di controllo della qualità dell'aria, dell'acqua e dell'energia; -

16) realizzazione e gestione impianti di produzione di energia elet-

trica;

- 17) gestione servizi di telesoccorso; -----
- 18) lavori di dattiloscrittura e caricamento dati; -----
- 19) servizi di portineria e guardiania; -----
- 20) gestione diretta o in appalto di spacci, sale di ritrovo, di divertimento e spettacolo, bar, ristoranti, strutture ricettive in genere, palestre e campi sportivi; -----
- 21) attività di mensa aziendale e catering; -----
- 22) gestione di servizi cimiteriali in genere; -----
- 23) gestione di aziende agricole in genere ed attività connesse con eventuale trasformazione dei prodotti ottenuti; -----
- 24) concedere a noleggio e/o comodato a terzi le attrezzature in dotazione della società allorquando le stesse non siano utilizzate per le attività sociali e sempre nell'ottica del più redditizio sfruttamento delle stesse. -----
- 25) per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti punti acquistare, realizzare e/o gestire centri idonei sia propri che di terzi. -----
- 6.2. La cooperativa, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle potenzialità lavorative dei soci, potrà acquisire appalti di servizi da terzi ed enti in genere. -----
- 6.3. La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. -----
- 6.4. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----
- 6.5. Su delibera dell'Organo Amministrativo la società potrà aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. -----
- 6.6. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura finanziaria, immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: -----
- a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie; -----
- b) contrarre finanziamenti di ogni genere e tipo, assistiti o non da provvidenze pubbliche; -----
- c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; -----
- d) potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Pri-

vati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo sviluppo delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione; -----

e) effettuare a norma di legge, e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico, ottenere finanziamenti in denaro esclusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il finanziamento si estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. -----

6.7. Il finanziamento dovrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica. -----

6.8. La Cooperativa rilascerà ad ogni socio un documento rappresentativo del finanziamento. -----

6.9. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci verranno disciplinate le modalità di attuazione del rapporto di finanziamento nel rispetto dei seguenti criteri: -----

- determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici; -----

- determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei finanziamenti; -----

- determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto. -----

6.10. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovrà, altresì, comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto. -----

6.11. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

6.13. Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel D.L. n. 95/1974 convertito nella legge n. 216/1974 e modificato con l'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, nella legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonché nel D.L. 143 del 3 maggio 1991, coordinato con legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197. -----

TITOLO III

SOCI

Art. 7 (Soci operatori).

7.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

c) soci volontari, iscritti in apposita sezione del libro soci, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91; il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci;

d) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

7.3. I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli artt. 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

7.4. I soci dovranno possedere i requisiti necessari per l'appartenenza alle varie categorie, sia per quanto concerne le attitudini professionali e fisiche, sia per quanto concerne le situazioni di "svantaggio".

7.5. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

7.6. In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

7.7. Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare fra soci e cooperativa quale realizzazione dello scopo mutualistico, potrà assumere tutte le forme previste dalle normative vigenti in materia.

Art. 8 (Persone svantaggiate).

8.1. Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misu-

re alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

8.2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro i termini normativamente previsti.

Art. 9 (Categoria speciale di soci).

9.1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

9.2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

9.3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, solo soci lavoratori, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

9.4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

9.5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

9.6. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

9.7. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis del codice civile.

9.8. Per quanto concerne il diritto al ristorno, i soci appartenenti a questa categoria speciale non possono esserne esclusi, ma potrà essere limitata, con apposito regolamento interno, la misura del ristorno rispetto agli altri soci cooperatori, anche in ragione dei costi sostenuti dalla cooperativa per la formazione e/o l'inserimento degli stessi. Il regolamento interno potrà inoltre prevedere che il ristorno non possa essere imputato ad aumento del capitale sociale nelle varie forme previste dall'art. 2545 sexies comma 3 c.c.

9.9. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spi-

rare del suddetto termine.

9.10. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

9.11. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del periodo di formazione/inserimento fissato al momento della sua ammissione.

9.12. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 7 del presente statuto. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

9.13. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 10 (Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici).

10.1. I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento interno, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

10.2. La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Art. 11 (Domanda di ammissione).

11.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di na-

scita; _____

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; _____

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; _____

d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; _____

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto. _____

11.2 Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: _____

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; _____

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; _____

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. _____

11.3. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. _____

11.4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. _____

11.5. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. _____

11.6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. _____

11.7. L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. _____

11.8. Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse. _____

Art. 12 (Obblighi del socio). _____

12.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: _____

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo

amministrativo: _____

- del capitale sottoscritto; _____
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; _____
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo; _____

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. _____

12.2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. _____

12.3. Il socio dovrà prendere parte alla gestione mutualistica dell'attività della cooperativa conferendo la propria attività lavorativa che potrà assumere la veste - contrattuale più idonea alla figura professionale del socio stesso. _____

Art. 13 (Perdita della qualità di socio). _____

13.1. La qualità di socio si perde: _____

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; _____

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. _____

13.2. La perdita della qualità di socio comporta automaticamente anche la cessazione del rapporto mutualistico in essere tra socio e cooperativa e viceversa. _____

Art. 14 (Recesso del socio). _____

14.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: _____

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; _____

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; _____

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. _____

14.2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo - Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. _____

14.3. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti. _____

14.4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. _____

14.5. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. _____

Art. 15 (Esclusione).

15.1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate dal regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e, nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

15.2. Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 43 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

15.4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

15.5. I soci esclusi in forza alla lettera f) del presente articolo perderanno il diritto al rimborso della metà delle somme loro dovute ai sensi dell'art. 17, salvo il potere dell'Organo Amministrativo di deliberare la perdita totale in casi di particolare gravità.

Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione).

16.1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

16.2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo

raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 17 (Liquidazione). -----

17.1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

17.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. -----

17.3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 18 (Morte del socio) -----

18.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17. -----

18.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

18.3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

18.4. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati). -----

19.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

19.2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale. -----

19.3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

19.4. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. -----

19.5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo -----

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

19.6. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori).

20.1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori).

21.1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, aziende, rami d'azienda o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

21.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori).

22.1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

22.2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

22.3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 (Deliberazione di emissione).

23.1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata dall'Assemblea dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

23.2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

23.3. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in Assemblea generale.

23.4. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

23.5. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

23.6. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)

24.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

24.2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

25.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 12;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge.

25.2. Le riserve di cui alle lettere b) e d) sono sempre indivisibili; la riserva di cui alla lettera c) potrà essere restituita al socio così come previsto dal precedente art. 17; le riserve di cui alla lettera e) potranno essere divisibili e/o indivisibili a seconda della legge e/o della deliberazione che ha determinato la loro costituzione.

25.3. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

25.4. Nei limiti previsti dall'art. 2545 quinquies c.c., e previa delibera favorevole dell'Assemblea ordinaria dei soci, potranno essere

assegnate ai soci diversi dai soci cooperatori eventuali riserve divisibili appositamente costituite ed identificate come tali in sede di loro costituzione.

Art. 26 (Vincoli sulle quote e loro alienazione).

26.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

26.2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 11; controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

26.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

26.4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

26.5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

26.6. Ai sensi dell'art. 2529 c.c., su parere favorevole dell'assemblea ordinaria dei soci, l'Organo Amministrativo può, sotto condizioni di legge, disporre l'acquisto o il rimborso di proprie quote.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

27.1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

27.3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura - ed - all'oggetto - della - Società, - segnalate - dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

27.4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

f) a riserva straordinaria indivisibile.

27.5. L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

27.6. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

27.7. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni).

28.1. L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

28.2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

* erogazione diretta;

* aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

* emissione di quote di sovvenzione.

28.3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi Sociali).

29.1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo Amministrativo;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 30 (Assemblee)

30.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

30.2. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (esempio fax o e-mail), inviata 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

30.3. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)

31.1. L'Assemblea:

1) approva il bilancio e destina gli utili; -----

2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 21, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----

3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce i compensi; -----

4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e ne stabilisce i relativi compensi; -----

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; -----

6) approva i regolamenti interni; -----

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione. -----

31.2. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. -----

31.3. L'Assemblea ha un luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 30. -----

31.4. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. -----

31.5. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

31.6. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile. -----

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

32.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

32.2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

32.3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----

Art. 33 (Votazioni)

33.1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

33.2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

Art. 34 (Voto).

34.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in

mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

34.2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

34.3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 23, secondo comma.

34.4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

34.5. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

34.6. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

34.7. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea).

35.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

35.2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Amministrazione).

36.1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

36.2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

36.3. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

36.4. L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è sempre rinnovabile.

36.5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 37 (Competenze e Poteri dell'Organo Amministrativo).

37.1. Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

37.2. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-

sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

37.3. Almeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

37.4. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni).

38.1. L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

38.2. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

38.3. Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio).

39.1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

39.2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

39.3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori).

40.1. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli Amministratori. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

40.2. A favore degli Amministratori che percepiscano emolumenti diversi dei gettoni di presenza, l'Assemblea dei soci può deliberare la corresponsione di un trattamento di fine mandato.

Art. 41 (Rappresentanza).

41.1. L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

41.3. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

41.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

41.5. L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio sindacale).

42.1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

42.2. Devono essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

42.3. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

42.4. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

42.5. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

42.6. Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale).

43.1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento della Camera di conciliazione della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ricade la sede, con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss. D.Lgs. 5/2003.

43.2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-

vista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto, sono devolute alla cognizione arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 440, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

43.3. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

44.1. Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

44.2. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

44.3. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

44.4. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

44.5. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, il lodo non è impugnabile.

44.6. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

44.7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

44.8. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione).

45.1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Scioglimento anticipato).

46.1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale).

47.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 273, lett. c); -
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti).

48.1. L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 32.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).

49.1. E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

49.2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio).

50.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla

L. 381/91. _____

50.2. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. _____

F.to: Frassinelli Michele. _____

F.to: Frassinelli Paola. _____

F.to: Nodi Silvana. _____

F.to: Tony Smedile. Notaio. Impronta del sigillo. _____